



Berna, 22 ottobre 2014

Destinatari:

Governi cantonali

Legge federale concernente l'applicazione unilaterale dello standard OCSE sullo scambio di informazioni (LASSI): apertura della procedura di consultazione

Onorevoli Consiglieri di Stato,

il 22 ottobre 2014 il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale delle finanze (DFF) di svolgere presso i Cantoni, i partiti politici, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello nazionali dell'economia e gli ambienti interessati una procedura di consultazione relativa all'avamprogetto della legge federale concernente l'applicazione unilaterale dello standard OCSE sullo scambio di informazioni (LASSI).

La LASSI si basa sulla decisione del Consiglio federale del 19 febbraio 2014 di applicare unilateralmente lo scambio di informazioni su domanda secondo lo standard OCSE a tutti gli Stati e territori con cui è in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni (CDI) che non contiene questo standard.

L'applicazione unilaterale dello scambio di informazioni su domanda secondo lo standard OCSE corrisponde alla strategia del Consiglio federale per una piazza finanziaria svizzera concorrenziale, che rispetti gli standard internazionali in ambito fiscale e in particolare quelli in relazione alla trasparenza e allo scambio di informazioni. Il rispetto dello standard internazionale in materia di scambio di informazioni su domanda verrà esaminato in occasione della Peer Review del Forum globale sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni in questioni fiscali (Forum globale).

Nel quadro della prima fase della Peer Review del mese di giugno del 2011 il Forum globale aveva formulato diverse raccomandazioni alla Svizzera concernenti l'informazione preliminare di una persona interessata da una domanda di assistenza amministrativa, l'identificazione dei detentori di azioni al portatore e la rete di CDI della Svizzera. Il Consiglio federale intende adottare tutte le misure necessarie per attuare queste raccomandazioni affinché la Svizzera possa accedere alla seconda fase della Peer Review e ottenere una buona valutazione globale. In questo senso ha riveduto la legge del 28 settembre 2013 sull'assistenza amministrativa fiscale (RS 675.2) introducendo una disposizione relativa all'eccezione dall'informazione di persone interessate da una domanda di assistenza amministrativa. La revisione è in vigore dal 1° agosto 2014. Le



modifiche legislative volte a identificare i detentori di azioni al portatore proposte dal Consiglio federale sono attualmente oggetto di dibattiti in Parlamento nel quadro dell'attuazione delle Raccomandazioni del GAFI¹. La LASSI completa le misure già prese dal Consiglio federale volte ad ampliare la rete svizzera delle convenzioni che includono uno scambio di informazioni conforme allo standard. Tra queste misure figurano la rinegoziazione a livello bilaterale di CDI esistenti, la conclusione di accordi sullo scambio di informazioni in materia fiscale come pure la firma da parte della Svizzera in data 15 ottobre 2013 della Convenzione multilaterale dell'OCSE e del Consiglio d'Europa sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale (Convenzione multilaterale).

La LASSI riprende le disposizioni dell'articolo 26 del modello di convenzione OCSE per evitare la doppia imposizione del reddito e del patrimonio (modello OCSE) adeguandole al carattere unilaterale della misura. La legge non sarà più applicata a uno Stato o a un territorio non appena la Svizzera e questo Stato o territorio interessato potranno scambiarsi informazioni su domanda secondo lo standard internazionale sulla base di una CDI conforme allo standard o sulla base di un altro accordo internazionale (ad es. la Convenzione multilaterale, se venisse approvata dall'Assemblea federale ed entrasse in vigore per la Svizzera). La legge verrà abrogata dal Consiglio federale non appena per tutti gli Stati e territori esisterà uno strumento giuridico che contenga lo standard riconosciuto a livello internazionale dell'articolo 26 del modello OCSE. Inoltre, l'applicazione unilaterale dello scambio di informazioni su domanda avviene soltanto con riserva della reciprocità e della salvaguardia della confidenzialità delle informazioni scambiate tra gli Stati o i territori interessati (protezione dei dati e principio di specialità).

L'avamprogetto e i documenti relativi alla consultazione sono disponibili all'indirizzo Internet <http://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/pendent.html>.

La consultazione termina il **5 febbraio 2015**.

Ai sensi della legge sui disabili (RS 151.3) ci adoperiamo per pubblicare documenti accessibili anche ai disabili. Vi invitiamo a spedirci i vostri pareri entro il suddetto termine, se possibile per posta elettronica (in versione PDF e Word) ai seguente indirizzo:

catherine.chammartin@sif.admin.ch

¹ Vedi messaggio del Consiglio federale del 13 dicembre 2013 (FF 2014 563).



Per domande e per ulteriori informazioni sono a vostra disposizione la signora Catherine Chammartin (tel. 058 462 61 30) e il signor Matthieu Boillat (tel. 058 462 61 30).

Vi ringraziamo della preziosa collaborazione e cogliamo l'occasione per porgervi, onorevoli Consiglieri di Stato, i migliori saluti.

Eveline Widmer-Schlumpf